



Circolare Studio Prot. N° 06/24 del 30/04/2024

Monza, 30/04/2024

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

Oggetto: Bonus investimenti 5.0 e Bonus rinnovabili 5.0

Riferimenti: Comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26/02/2024
Art. 38 DL 19/2024

L'art. 38 del DL 19/2024, pubblicato in GU Serie Generale n. 52 del 02/03/2024, ha introdotto due crediti d'imposta per la transazione green 5.0. Nello specifico si tratta del **credito d'imposta per investimenti 5.0** e del **credito d'imposta per l'acquisto di impianti per la produzione di energia rinnovabile**.

I beneficiari di tali crediti sono tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica e dalla dimensione, in regola con in DURC e che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

BONUS INVESTIMENTI 5.0

➤ ***Interventi agevolabili***

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi:

1. **Effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;**
2. Rientranti nell'allegato A (beni materiali aventi specifiche caratteristiche tecnologiche) o nell'allegato B (beni immateriali aventi specifiche caratteristiche tecnologiche) alla Legge 232/2016;
3. Interconnessi al sistema aziendale;
4. Che conseguano una riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio dell'investimento (al netto dell'eventuale incremento produttivo):
 - **Di almeno il 3%** rispetto ai consumi energetici della intera struttura produttiva; oppure
 - **Di almeno il 5%** rispetto ai consumi energetici riferiti al processo produttivo interessato dall'investimento.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico è rapportato ai consumi medi annui riferiti ad uno scenario controfattuale, in pratica facendo riferimento a stati di cose alternativi



rispetto a quelli reali (in questo esempio = il consumo di energia riferita ad un periodo ipotetico precedente che si sarebbe verificato se l'impresa non fosse stata di nuova costituzione).

Sono agevolabili gli investimenti fino a 50 mln € per ciascun anno.

➤ **Agevolazione**

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta non tassato, calcolato sulle spese ammissibili, che varia in funzione del risparmio energetico ex post, come da tabella che segue:

Importo Investimento	Classe di efficienza energetica		
	Classe I	Classe II	Classe III
	Risparmio energetico di almeno il 3% della struttura produttiva <i>oppure</i> di almeno il 5% del processo produttivo interessato	Risparmio energetico superiore al 6% della struttura produttiva <i>oppure</i> superiore al 10% del processo produttivo interessato	Risparmio energetico superiore al 10% della struttura produttiva <i>oppure</i> superiore al 15% del processo produttivo interessato
0 - 2,5 milioni €	35%	40%	45%
2,5 - 10 milioni €	15%	20%	25%
10 - 50 milioni €	5%	10%	15%

➤ **Accesso all'agevolazione**

Ai fini dell'accesso al beneficio, l'impresa dovrà inviare al GSE tramite apposita piattaforma telematica entro il 31/12/2025:

1. **Domanda di prenotazione delle risorse;**
2. **Certificazione energetica ex ante che attesti il risparmio energetico conseguibile;**
3. Apposite comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento;
4. Apposita comunicazione ex post una volta completato l'investimento, al fine di determinare l'effettivo importo di beneficio spettante, **unitamente a certificazione energetica ex post che attesti l'effettiva realizzazione dell'investimento sulla base di quanto previsto dalla certificazione ex ante.** Qualora *ex post* l'importo del beneficio risulti:
 - A. Superiore all'importo prenotato *ex ante*, il credito d'imposta non potrà comunque essere superiore a quello prenotato;
 - B. Inferiore all'importo prenotato *ex ante*, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello inferiore.



BONUS RINNOVABILI 5.0

➤ **Interventi agevolabili**

Sono ammissibili gli acquisti di **impianti nuovi per produrre energia rinnovabile per l'autoconsumo a condizione che:**

1. Siano associati ad un investimento in beni strumentali 4.0 che conseguano un risparmio energetico di almeno il 3% rispetto ai consumi della struttura produttiva oppure di almeno il 5% dei consumi riferiti al processo produttivo interessato dall'investimento;
2. Siano effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
3. Nel caso di impianti fotovoltaici, essi devono essere prodotti nell'Unione Europea ed avere un'efficienza energetica di almeno il 21,5%.

Sono agevolabili gli investimenti fino a 50 mln € per ciascun anno, comprensivi del valore dei beni 4.0.

➤ **Agevolazione**

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta non tassato, calcolato sulle spese ammissibili, che varia in funzione del risparmio energetico derivante dai beni 4.0, come da tabella che segue:

Importo Investimento	Classe di efficienza energetica		
	Classe I	Classe II	Classe III
	Risparmio energetico derivante dai beni 4.0 <u>di almeno il 3%</u> della struttura produttiva <i>oppure</i> <u>di almeno il 5%</u> del processo produttivo interessato	Risparmio energetico derivante dai beni 4.0 superiore al 6% della struttura produttiva <i>oppure</i> superiore al 10% del processo produttivo interessato	Risparmio energetico derivante dai beni 4.0 superiore al 10% della struttura produttiva <i>oppure</i> superiore al 15% del processo produttivo interessato
0 - 2,5 milioni €	35%	40%	45%
2,5 - 10 milioni €	15%	20%	25%
10 - 50 milioni €	5%	10%	15%

Per gli impianti fotovoltaici, qualora presentino un'efficienza energetica:

- Di **almeno il 23,5%**, l'aliquota di credito d'imposta viene incrementata fino al **42%**, **48%**, **54%** a seconda della classe di efficienza energetica dell'investimento complessivo;
- Di **almeno il 24%**, l'aliquota di credito d'imposta viene incrementata fino al **49%**, **56%**, **63%** a seconda della classe di efficienza energetica dell'investimento complessivo.

➤ **Accesso all'agevolazione**

Ai fini dell'accesso al beneficio, l'impresa dovrà inviare al GSE tramite apposita piattaforma telematica entro il 31/12/2025:



1. Domanda di prenotazione delle risorse;
2. **Certificazione energetica ex ante che attesti il risparmio energetico conseguibile derivante dai beni 4.0;**
3. Apposite comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento;
4. Apposita comunicazione ex post una volta completato l'investimento, al fine di determinare l'effettivo importo di beneficio spettante, **unitamente a certificazione energetica ex post che attesti l'effettiva realizzazione dell'investimento sulla base di quanto previsto dalla certificazione ex ante**. Qualora *ex post* l'importo del beneficio risulti:
 - A. Superiore all'importo prenotato *ex ante*, il credito d'imposta non potrà comunque essere superiore a quello prenotato;
 - B. Inferiore all'importo prenotato *ex ante*, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello inferiore.

OBBLIGHI DOCUMENTALI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Per entrambi i crediti, le certificazioni energetiche ex ante ed ex post devono essere rilasciate da un valutatore indipendente, tra cui sono ricompresi gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCO). Per le sole PMI, i costi sostenuti dall'impresa per le certificazioni energetiche sono agevolabili fino a massimo 10.000 €.

Inoltre, le imprese dovranno disporre di:

- Documentazione comprovante l'avvenuta interconnessione dei beni, che dovrà essere inviata al GSE;
- Documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi;
- Attestazione rilasciata dal revisore legale dei conti o società di revisione o collegio sindacale idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. **Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti**, sono agevolabili i costi sostenuti per il rilascio dell'attestazione da parte del revisore contabile o società di revisione, fino a massimo **€ 5.000**.

I beni devono in ogni caso essere mantenuti nello stabilimento fino ad almeno il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di ultimazione dell'investimento.

I crediti d'imposta in oggetto sono cumulabili con la Legge Sabatini, mentre, limitatamente al credito investimenti 5.0, esso non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti 4.0.

Il contributo verrà infine erogato a seguito della realizzazione del progetto e della rendicontazione delle spese.



De Alexandris Associati

Tax Law & Advisory

*Dott. Maurizio De Alexandris
Dott. Roberto Bestetti
Dott. Giacomo Cattaneo
Dott. Cristina Merola
Rag. Rossella Bernardinello
Avv. Francesca Tomasoni*

Il credito d'imposta è fruibile in F24 in **un'unica quota** entro il **31 dicembre 2025** (e comunque non prima che siano trascorsi almeno 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie conseguente all'invio tramite la piattaforma informatica della comunicazione e certificazione energetica ex post da parte dell'azienda); **l'ammontare di credito d'imposta non utilizzato entro tale data potrà essere fruito a partire dal 2026 in 5 quote annuali di pari importo.**

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati